



COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **137**  
in data **14/07/2016**  
P.G. n.

# Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilasedici** addì **14 - quattordici** - del mese **luglio** alle ore **08:55** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

## **AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN VIA ESECUTIVA NEI CONFRONTI DI NUOVA SPORT SRL PER IL RECUPERO DI UN CREDITO ED A RESISTERE NELL'EVENTUALE GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE**

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
SASSI Matteo	Vice Sindaco	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
FORACCHIA Serena	Assessore	SI
MARAMOTTI Natalia	Assessore	SI
MONTANARI Valeria	Assessore	SI
NOTARI Francesco	Assessore	SI
PRATISSOLI Alex	Assessore	SI
TUTINO Mirko	Assessore	NO

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Vice Segretario Generale: **BEVILACQUA Alberto**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso:

- che con deliberazione n. 14742/97 del 23/5/2013 la Giunta Comunale autorizzava a ricorrere alla Corte di Appello in opposizione alla stima del 11/4/2013, prot. 11/13, con la quale la Commissione Provinciale aveva determinato l'indennità da corrispondere a Nuova Sport S.r.l. in conseguenza della espropriazione di aree di sua proprietà;
- che il Comune – a mezzo dell'avv. Santo Gnoni, a ciò incaricato con la deliberazione sopra richiamata – radicava pertanto avanti la Corte di Appello di Bologna il giudizio n.1171/13 R.G., nel quale Nuova Sport S.r.l. si costituiva – a mezzo dell'avv. Orazio Abbamonte – chiedendo in via riconvenzionale la rideterminazione della indennità di espropriazione in misura superiore a quanto stimato dalla Commissione Provinciale;
- che il giudizio si concludeva con ordinanza n. 1793/15 del 29/4/2015 con la quale la Corte di Appello determinava l'indennità di espropriazione in misura inferiore a quanto stimato dalla Commissione Provinciale e condannava Nuova Sport S.r.l. al pagamento delle spese processuali (liquidate in € 23.508,00, oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfetario delle spese generali e agli oneri accessori) nonché delle spese di C.T.U.;
- che con nota del 23/2/2016 trasmessa sia a Nuova Sport S.r.l. (a mezzo raccomandata AR) che all'avv. Orazio Abbamonte (a mezzo PEC), il Servizio Legale richiedeva il pagamento delle spese processuali nella misura complessiva di € 34.934,34;
- che in data 21/4/2016 Nuova Sport S.r.l. corrispondeva al Comune la somma di € 28.500,20, omettendo il pagamento degli oneri accessori liquidati dalla Corte di Appello e calcolati dal Servizio Legale in € 6.343,14;
- che con raccomandata AR del 28/4/2016 (consegnata alla destinataria in data 9/5/2016) il Servizio Legale invitava Nuova Sport S.r.l. a provvedere al pagamento dell'importo residuo di € 6.343,14 entro 5 giorni, avvertendo che in caso contrario sarebbe stata attivata la procedura di riscossione coattiva;
- che ad oggi Nuova Sport S.r.l. non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto né ha in alcun modo riscontrato la suddetta raccomandata;

Ritenuto pertanto necessario procedere in via esecutiva nei confronti di Nuova Sport S.r.l. per il recupero del credito di € 6.343,14 sopra evidenziato, affidando l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune all'avv. Berenice Stridi del Servizio Legale comunale, sia nella fase esecutiva che nell'eventuale giudizio di opposizione che Nuova Sport S.r.l. dovesse eventualmente promuovere;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Servizio interessato sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Con voti unanimi palesemente espressi

### **DELIBERA**

- 1) di autorizzare il Sindaco a procedere in via esecutiva nei confronti di Nuova Sport S.r.l. per il recupero del credito residuo di € 6.343,14 conseguente alla condanna al pagamento delle spese processuali disposta con l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna richiamata in premessa;
- 2) di autorizzare sin d'ora il Sindaco a resistere nel giudizio di opposizione che Nuova Sport S.r.l. dovesse eventualmente promuovere;
- 3) di incaricare della rappresentanza e della difesa in giudizio del Comune – sia nella fase esecutiva che nell'eventuale giudizio di opposizione – l'avvocato Berenice Stridi del Servizio Legale comunale, conferendole ogni più ampio mandato e facoltà.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**VECCHI Luca**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

**BEVILACQUA Alberto**